

CCXI.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1881

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE.

SOMMARIO. *Seguitasi la discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche — Approvati l'articolo 21 — Sull'articolo 22 parlano i deputati Bortolucci e Spantigati — Il deputato Bortolucci propone un articolo aggiuntivo — Al deputato Bortolucci rispondono il ministro dei lavori pubblici, il ministro delle finanze, il deputato Mantellini ed il relatore Serazzi — Brevi osservazioni sullo stesso argomento del deputato Finzi — Il deputato Bortolucci ritira la sua proposta ed il deputato Spantigati risponde al deputato Finzi — È data lettura di un ordine del giorno del deputato Cancellieri — Osservazioni in proposito del deputato Mazza — Il deputato Picardi parla sull'articolo 25 — Osservazioni dei deputati Cavalletto, Martelli, Serazzi, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Repliche del deputato Picardi e del ministro.*

La seduta comincia alle ore 10 05 antimeridiane.
Il segretario Solidati legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche e modificazione dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Approvato nella tornata di ieri l'articolo 20, passeremo ora all'articolo 21. Ne do lettura:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, in conformità a quanto è disposto nell'articolo 374 della citata legge sulle opere pubbliche. »

Se non vi sono osservazioni, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

L'onorevole Bortolucci ha presentato un articolo da intercalarsi tra l'articolo 22 e l'articolo 23. Ne do lettura:

« Art... Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle acque pubbliche dei fiumi e torrenti

dei quali si parla nell'articolo 427 del Codice civile del regno, non che a quelle dei laghi che appartengono al demanio dello Stato.

« Esse disposizioni non si estendono alle acque pubbliche dei minori corsi naturali, di cui si parla nell'articolo 102 della vigente legge sulle opere pubbliche, nè a quelle contemplate dall'articolo 543 del citato Codice civile. »

L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Faccio riflettere che il mio articolo sarebbe da mettersi dopo l'articolo 22. Ora se il signor presidente vuole prima porre in discussione e votazione l'articolo 22, io credo che ciò sarebbe secondo il regolamento e l'ordine delle cose.

PRESIDENTE. Si discuterà allora l'articolo 22, del quale darò lettura:

« A queste contravvenzioni, come ai ricorsi che vi fosse luogo di presentare, sono applicabili le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della citata legge sulle opere pubbliche. »

BORTOLUCCI. Su questo articolo 22 io desidero fare una osservazione ed una preghiera tanto all'onorevole ministro dei lavori pubblici, quanto all'onorevole Commissione.

In questo articolo si dice che « alle contravvenzioni ed ai ricorsi che vi fosse luogo di presentare, sono applicabili le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379. » Sembrerebbe che le disposizioni richiamate qui fossero limitate soltanto alla ma-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

teria delle contravvenzioni e dei ricorsi che possono farsi in ordine alle medesime. Ma siccome gli articoli 376, 377, 378 e 379 riguardano anche altre materie, e segnatamente i ricorsi contro le deliberazioni che in fatto di acque possono emanarsi dalle autorità amministrative, mi parrebbe che la formola di quest'articolo dovesse essere compilata in altri termini, per comprendere tutti i casi che sono contemplati negli articoli a cui si riferisce. Proporrei quindi che si dicesse: « Sono mantenute in vigore, anche per le materie contenute nella presente legge, tutte le disposizioni generali degli articoli 376, 377, 378 e 379 della citata legge sui lavori pubblici. »

SERRAZZI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SERRAZZI, relatore. Da parte della Commissione posso dichiarare che essa non mette nessuna difficoltà perchè sia accolta la modificazione proposta dall'onorevole Bortolucci. Essa poco si scosta da quello che noi avevamo detto, e forse dice lo stesso: perciò, ripeto, la Commissione non ha nulla da opporre.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Siccome non c'è differenza di sostanza, io sono indifferente che si accetti l'una forma o l'altra.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci modifica a questo modo l'articolo 22:

« Sono mantenute in vigore, anche per le materie contenute nella presente legge, le disposizioni generali degli articoli 376, 377, 378 e 379 della citata legge delle opere pubbliche. »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io toglierei la parola *generali*, direi solo disposizioni degli articoli, quali che siano, generali o particolari.

SPANTIGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Vorrei pregare l'onorevole Bortolucci di mantenere le parole del disegno di legge ministeriale *sono applicabili*, invece di dire *sono mantenute in vigore queste disposizioni*: poichè con queste ultime parole parrebbe forse che altre disposizioni non potessero più conservare vigore; la qual cosa può avere una certa importanza, e certe conseguenze da non potersi ammettere.

BORTOLUCCI. Accetto.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

SERRAZZI, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Spantigati.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

« Sono applicabili anche per le materie contenute nella presente legge le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della citata legge sulle opere pubbliche. »

Mettorai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'onorevole Bortolucci presenta poi un articolo, da essere messo fra gli articoli 22 e 23, del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle acque pubbliche dei fiumi e torrenti dei quali si parla nell'articolo 427 del Codice civile del regno, non che a quelle dei laghi che appartengono al demanio dello Stato.

« Esse disposizioni non si estendono alle acque pubbliche dei minori corsi naturali, di cui si parla nell'articolo 102 della vigente legge sulle opere pubbliche, nè a quelle contemplate dall'articolo 543 del citato Codice civile. »

L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Signori, io non ho che poche parole e poche osservazioni da fare intorno a questa mia proposta; imperocchè io credo che come a me, anche a voi, apparirà di una evidente giustizia.

Io prego innanzitutto l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione a credere che io non sono animato da nessun sentimento di ostilità contro questa legge; anzi desidero che essa venga sollecitamente portata al suo termine. Ma nello stesso tempo vorrei che fosse una legge chiara, la quale non lasciasse luogo ad arbitrii ed a fiscalità inutili; una legge che rispettasse i diritti dello Stato, e insieme quelli dei privati cittadini; una legge insomma che fosse una norma sicura dei rispettivi diritti e doveri, e una guida certa anche per chi è chiamato ad eseguirla ed applicarla nei possibili casi di contestazione.

LUGLI. Andiamo all'argomento.

BORTOLUCCI. Ed a questo proposito ricordava opportunamente ieri l'altro l'onorevole Cavalletto, che una legge è tanto più buona quanto meno lascia di arbitrio all'interprete.

Io sono il primo a riconoscere l'alto dominio dello Stato in fatto di regime di acque; sono il primo ad ammettere questa eminente tutela nell'interesse generale della navigazione, dell'industria e del commercio, e della stessa incolumità e sicurezza delle popolazioni. Ma *sit modus in rebus*, direbbe il Venosino

... Sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nescit consistere rectum.

Ora io sostengo che il diritto dello Stato dev'essere determinato e anch'esso regolato dalla legge; credo che l'ingerenza dello Stato dev'essere definita e contenuta entro i limiti della necessità e dell'utilità comune; diversamente noi cadremo nell'arbitrio e nelle disastrose conseguenze che ne derivano. L'ingerenza dello Stato fino a qual punto deve spingersi anche in fatto d'uso d'acque pubbliche? Dove deve arrestarsi? Ecco la ricerca, o signori, che noi dobbiamo fare. Per me credo che l'ingerenza dello Stato debba fermarsi là dove incontra la legittima libertà del cittadino, là dove incontra il diritto di proprietà, diritto sacro ed inviolabile, e tale dichiarato dallo Statuto fondamentale del regno.

Mosso, o signori, da queste considerazioni, che voglio credere da voi partecipate, ho proposto quest'articolo aggiuntivo. Che cosa vi domando, o signori? Io non vi domando che l'applicazione di testuali disposizioni di legge.

Voi avete stabilito coll'articolo primo di questa legge che non si possono derivare acque pubbliche o collocare mulini e altri opifici sopra le medesime se non vi sia un titolo legittimo, oppure una concessione da parte del Governo. Se le acque pubbliche fossero tutte del demanio dello Stato la cosa sarebbe chiara. Nessuno potrebbe lagnarsi, nessuno potrebbe temere di essere offeso nei propri diritti.

Ma la cosa non è così. Le acque pubbliche non sono tutte del demanio. Al demanio dello Stato infatti non appartengono che quelle indicate nell'articolo 427 del Codice civile, cioè le acque dei fiumi e dei torrenti; alle quali possono aggiungersi per l'analogia dei grandi interessi cui servono, anche quelle dei laghi atti alla navigazione ed al trasporto. Ma fuori di queste le altre acque, quantunque di carattere pubblico, non appartengono al demanio.

E ne volete una ragione, o signori? Ve la somministra la stessa legge dei lavori pubblici. Essa infatti vi dice che lo Stato è chiamato a mantenere le arginature e a fare le altre opere occorrenti a difesa dei fiumi e torrenti, qualificando dette opere di prima o di seconda categoria. Ma quanto agli altri corsi minori di acque pubbliche indicati nell'articolo 102 della legge stessa, lo Stato se ne lava le mani, ponendo le opere che occorrono alla loro difesa a carico dei frontisti o dei privati utenti. Giova che io legga alla Camera quest'articolo, il quale è così concepito:

« I minori corsi naturali di acque pubbliche (notate *acque pubbliche*) distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di *fossati, rivi e colatori pubblici*, sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, o di quelli cui servono di scolo, e dai possessori od utenti delle loro acque. »

Ora, o signori, se questo è, se lo Stato si tiene indifferente per questi corsi minori di acque, se non concorre al loro mantenimento, se li abbandona ai privati frontisti, i quali sono in obbligo di difendere le loro proprietà a tutte loro spese, come può pretendere che i frontisti non abbiano poi diritto di godere delle acque sia per irrigare le loro terre, sia per fare andare mulini od altri opifici indipendentemente dal beneplacito governativo e dal pagamento di un canone annuo? Non sarebbe questa una pretesa esorbitante...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

BORTOLUCCI... non sarebbe questo un portare l'ingerenza dello Stato agli ultimi eccessi, facendola penetrare fino ai piccoli rigagnoli che nascono e muoiono in mezzo alle giogaie dei monti? E questa voi chiamereste libertà e giustizia?

Ma vi è un altro argomento per ritenere che non tutte le acque pubbliche sono del demanio, e lo si desume dalle disposizioni del Codice civile, al quale lo stesso ministro dei lavori pubblici ha dichiarato in un precedente suo discorso di non voler portare innovazione.

L'articolo 543 di detto Codice così dispone: « Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario. » Ora le acque costeggianti di cui qui si parla sono evidentemente acque pubbliche perchè scorrenti naturalmente. E se di queste acque la legge dà il diritto al frontista di godere...

Una voce. E chi glielo toglie?

BORTOLUCCI... per irrigazione o per opifici d'industria sarebbe questo diritto incompatibile coll'obbligo di una preventiva concessione da parte del Governo. Il che dimostra la necessità di distinguere le acque pubbliche, per l'uso delle quali s'impone con questa legge l'obbligo di domandarne la concessione, da quelle che rimangono d'uso dei frontisti, e regolate dal Codice civile, come appunto io propongo col mio articolo aggiuntivo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma se ha un diritto chi glielo toglie?

BORTOLUCCI. Mi si dirà forse: voi risolleivate una questione ch'è stata decisa quando si è discusso l'articolo 1. Ed io rispondo che ciò non è vero. La Camera non ha risolta alcuna questione; essa non ha fatto che riprodurre l'articolo della legge sui lavori pubblici, ma non decise la questione se le acque dei minori corsi, e segnatamente quelle costeggianti

le proprietà private, di che nell'articolo 543 del Codice civile, sieno o no soggette all'obbligo della concessione.

Mentre pertanto facciamo una legge, la quale è diretta a regolare la materia delle derivazioni di acqua, sarebbe strano che non dovessimo parlare chiaro, e togliere i dubbi e le cause di arbitrii e di conflitti. La dizione usata nell'articolo primo: « Nessuno può fare derivazione d'acque pubbliche senza averne un titolo o una concessione, » è così indeterminata che lascia dubitare, che tutte le acque oltre quelle dei fiumi e dei torrenti, di cui all'articolo 427 del Codice civile, siano colpite dal suddetto articolo. E siccome io credo che sarebbe enorme ingiustizia l'assoggettare alla concessione governativa le derivazioni dei minori corsi di cui si parla nell'articolo 102 della legge sui lavori pubblici, e quelle contemplate nell'articolo 543 del citato Codice civile, così ad evitare il dubbio, che potrebbe nascere dalla suddetta vaga e generica dizione, credo savio e prudente consiglio che venga dichiarato con un apposito articolo.

Il primo regno italico, il quale aveva delle leggi e dei regolamenti in fatto di pubblica amministrazione che possono essere portati ad esempio, non parlava da Sibilla, e distingueva i fiumi e i torrenti atti alla navigazione ed al trasporto dagli altri corsi minori di acque, e mentre regolava e governava i primi con un savio sistema di concessioni, lasciava i secondi all'azione degli interessati locali.

Ora voi volete far tutto l'opposto, portando l'ingerenza dello Stato fino ai più piccoli ruscelli, col farlo quasi il distributore generale delle acque sull'intera superficie del regno. Questo io non posso ammetterlo: e perciò mi son permesso di presentar questo articolo che, secondo me, toglie le principali dubbiezze determinando in un modo preciso quali siano i diritti dello Stato e quali i diritti dei privati cittadini. Io lo raccomando alla saviezza ed alla imparzialità della Camera.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io aveva domandato di parlare per fare una questione pregiudiziale.

La Camera ha discusso lungamente questa stessa questione in occasione dell'articolo primo. Il quale articolo era stato modificato dalla Commissione precisamente nel senso che vuole ora l'onorevole Bortolucci; e, dopo una lunga discussione, non pel merito della cosa, non per la sostanza (che sarà tutto quello che vogliono), ma perchè il ministro dei

lavori pubblici qui non codifica e lascia la legislazione tal quale, fu stabilito che si lasciassero le cose come erano nel Codice civile e nella legge dei lavori pubblici. Io prego l'onorevole Bortolucci di considerare che, per incidenza, in una legge del Ministero dei lavori pubblici, non è possibile modificare il Codice civile e la legge organica dei lavori pubblici.

Ora io non discuto se vi sia da fare di meglio di ciò che è prescritto nel Codice civile e nella legge organica dei lavori pubblici; dico solo che siamo fuori del seminato.

Qui si tratta di stabilire le norme per la derivazione delle acque pubbliche, qualunque siano queste e comunque determinate dalle nostre leggi, sia dal Codice civile, sia dalla legge organica dei lavori pubblici. Vogliono modificare? Facciano proporre delle leggi di modificazione a quelle organiche, ma lascino intanto che le cose procedano.

Venendo poi al merito, io mi permetto di osservare alla Camera che (l'onorevole Bortolucci consenta che io lo dichiaro, almeno questa è la mia opinione) fa una confusione inammissibile, mettendo in rapporto ciò che riguarda la qualità di acque pubbliche, coll'articolo 102 della legge sulle opere pubbliche. Ma l'articolo 102 non fa altro che stabilire quale è la categoria delle opere per le quali lo Stato non provvede per la difesa. Esso non ha nulla a che fare col servizio delle acque pubbliche; appunto perchè lo Stato ha un diritto su tutte le acque pubbliche, stabilisce quali sono quelle contro le quali esso stesso difende il pubblico e quali quelle per le quali impone un onere al proprietario.

Se si trattasse di acque private che cosa ci entrerebbe lo Stato? è chiaro che sono i privati che debbono difendere le cose proprie. Se si trattasse di un fosso privato, esistente nel proprio cortile, nel proprio giardino, che cosa c'entrerebbe lo Stato?

Ma appunto perchè ci sono delle acque pubbliche contro le quali bisogna difendere la rispettiva proprietà, e per le quali lo Stato non intende di provvedere (ora io non dirò se faccia bene o male), appunto perciò lo Stato dice: badate, voi sarete obbligato contro queste acque pubbliche a difendervi.

Vogliamo ora chiarire, onorevole Bortolucci, se possa essere opportuno, di definire quali sono le acque pubbliche? Bisognerebbe almeno che si trattasse di cosa già evidente in questa Camera. Se fosse al meno evidente che la modificazione che vuoi introdurre fosse chiara, allora la cosa potrebbe andare; ma siamo da ciò ben lontani.

Coll'articolo 102 si escludono dalle opere di cui si occupa lo Stato i fossati, i rivi, i collettori pubblici. Ma, onorevole Bortolucci, quando ha detto,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

rivi, fossati, collettori pubblici, crede ella di avere proprio indicato quali sono le acque private? Neanche per segno. (*Interruzione dell'onorevole Bortolucci*)

Abbia pazienza, onorevole Bortolucci; mi lasci parlare; quando ella ha parlato io l'ho ascoltato, voglia quindi ascoltare anche me. (*Si ride*)

Questi rivi che cosa sono? Per ciò che intendo io, non sono che le ramificazioni dei fiumi; ma queste ramificazioni sono i fiumi stessi, altrimenti non sarebbe fiume che l'ultimo tronco. Bisogna che sia ben chiarito che cosa significa la disposizione riferentesi all'articolo 102. I fiumi hanno, direi così, un tratto di sbocco al mare, od in altro recipiente, se vanno in altri fiumi. Quel tratto raccoglie un numero più o meno grande di ramificazioni, ma il fiume è tutto, cominciando dalle origini sino al suo sbocco o nel mare, o nel recipiente.

Ora lo Stato dice: badate che io della raccolta più grossa di queste acque pubbliche mi occupo, e perchè? Perchè si tratta di un tronco dove non si distingue più chi dovrebbe usarne; perchè non è giusto che quando siamo, p. es., nell'ultimo tronco del Po dovessero i proprietari difendersi, mentre sono le acque raccolte dall'intero bacino. Quando però si comincia ad entrare nelle piccole ramificazioni, l'interesse pubblico diminuisce, perchè i rivi sono quasi tutti incassati.

Non è vero poi quello che dice l'onorevole Bortolucci, che cioè lo Stato non paghi niente, imperocchè certe opere di terza categoria le sussidia, quando ci siano certe condizioni.

Ma l'articolo 102 non ha nulla, ripeto, a che vedere con la determinazione delle acque pubbliche e delle acque private; si occupa solo dell'esecuzione delle opere.

Io vado più in là: i fossati e i colatori pubblici che cosa sono? Qui non si tratta più di acque pubbliche, l'onorevole Bortolucci lo sa meglio di me; gli scoli delle nostre pianure raccolgono solo le acque pluviali. Ma qui non è detto che sono acque pubbliche, è detto che il Governo provvederà perchè, quantunque gli scoli raccolgano le acque pluviali delle pianure, pure costituiscono tali corsi d'acqua che se lo Stato non se ne occupasse, e non imponesse degli obblighi, potrebbero venirne dei grossi guai. Le denominazioni però sono diverse: qui, per esempio, non c'è neppure la parola *scoli*; mentre in varie parti d'Italia questi collettori si chiamano con la parola *scoli*, altrove sono indicati come collettori pubblici; altrove si chiamano fossati, ma i rivi sono, come s'intende in molti luoghi, le ramificazioni dei fiumi.

Dunque vede l'onorevole Bortolucci che, a parte

la bontà della sua proposta, ci metterebbe in un tal ginepraio che non ne usciremmo nemmeno in un mese, e il primo incompetente sarei io, e dovrei rivolgermi al ministro di grazia e giustizia perchè qui si tratterebbe, non più di derivare le acque, ma di codificare.

Del resto ricordo alla Camera che questa questione si presentò nell'articolo 1 e che la Camera ha risolto di non occuparsene, tanto è vero che la Commissione aveva proposto appunto di sostituire una dizione che si riferiva al Codice civile e la Camera non l'ammise, e sarebbe curioso che oggi dovesse rientrare per la finestra ciò che fu mandato via per la porta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Io ho poco da aggiungere a ciò che ha detto il mio collega ministro dei lavori pubblici. Egli ha posto la questione pregiudiziale perchè l'argomento fu discusso nell'articolo 1 della legge; non è dunque lecito tornare sulla medesima questione.

Aggiungo poi nel merito, che non mi pare che si possa trarre in questa materia argomento dall'articolo 427 del Codice civile. Quest'articolo non ha lo scopo di determinare quali siano le acque pubbliche. Il Codice non le definisce: solamente tra gli altri beni appartenenti al demanio pubblico novera i fiumi, le spiagge, i torrenti. Ma rimane in *conditione juris* la definizione delle acque pubbliche. Questa definizione si deduce unicamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e la giurisprudenza ha già stabilito le sue massime fondamentali su questa materia. Dunque non è affatto necessario, anzi sarebbe pericoloso, il fare in questa legge una definizione la quale non esiste nel Codice, e non esiste, credo, in nessuna legge positiva presso di noi; ma deriva unicamente dall'insieme della dottrina e della giurisprudenza. Questa legge non fa altro che disciplinare l'esercizio del diritto dello Stato nel concedere derivazioni di acque pubbliche, e imporre quegli obblighi che suppone convenienti a carico dei concessionari; ma lo scopo della legge non è, non può essere quello di fare una definizione che ci porterebbe in ogni caso ad una questione diversa da quella che trattiamo oggi. Quindi a me pare che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bortolucci non abbia ragione di essere, e verrebbe a danneggiare il concetto della legge attuale.

Pregherei in conseguenza l'onorevole Bortolucci di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. La questione che ha sollevato l'onorevole Bortolucci si è agitata in altri Consessi, si è agitata nel seno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato; non veramente sull'articolo 102, ma sull'articolo delle derivazioni, 132 della legge dei lavori pubblici. Quale è l'acqua pubblica, si è domandato; e ci è stata nel Consiglio superiore dei lavori pubblici un'opinione che ha detto: Tutta l'acqua che piove e che non si raccoglie.

Invece, l'opinione che prevalse presso il Consiglio di Stato e presso tutte le Cassazioni del regno è stata diversa. Acqua pubblica è l'acqua che scorre nel fiume e nel torrente. La definizione del fiume, la definizione del torrente è la dottrina che la insegna.

Il fiume è navigabile, si è detto dalla legge dei feudi.

I Romani, che se ne intendevano un po' meglio degli autori del libro dei feudi, chiamavano *fiume* quello dove scorre acqua perenne, *torrente* quello dove scorre l'acqua in inverno; *rivo* è l'influente, è la ramificazione del fiume; *ruscello* è... sapete come lo distinguevano i Romani il ruscello dal torrente? Per la grandezza: *magnitudine*, o per l'opinione che se ne ha in paese: *existimatio circumcolentium*. Questi sono gli insegnamenti della dottrina, elementare del resto, chè non c'è qui niente di recondito.

Vediamo l'applicazione. Il Codice, nell'articolo 543, che s'invoca dall'onorevole Bortolucci, dice appunto, sull'articolo 427, quali sono acque pubbliche, e che il proprietario del terreno che sia costeggiato da queste acque pubbliche non può farle sue senza chiederne il permesso. Tutte le altre le può fare sue. E questo chi lo contrasta? Nessuno. L'opinione del Consiglio superiore, non era neppure di tutto il Consiglio, ma di qualcuno, e lo dissi anche in una tornata precedente, era l'opinione dell'onorevole Possenti, il quale la ragionava non senza una qualche plausibilità. Egli diceva: Volete vedere che la mia definizione è esatta? Io vi pronostico di quest'articolo 543 la sorte medesima che ebbero i corrispondenti articoli 644 del Codice francese e 158 dell'Albertino, che hanno press'a poco la medesima disposizione. Che sorte si ebbero questi articoli? Quella di non essere applicati, diceva il Possenti.

Ora invece, onorevole Bortolucci, in Italia l'articolo 543 ha la sua applicazione incontestata ed incontestabile. La questione risale sempre al vedere quale è *fiume*, quale è *torrente*, quale *rivo*, ramo di fiume, o qual è *botro*, o *ruscello*. Chi lo decide? Anche di questo si è fatta questione; e siccome si è veduto che la questione principalmente tecnica prima che giuridica, se n'è rimessa la definizione all'autorità amministrativa. C'è una decisione recente, fatta

a relazione di un distinto già nostro collega, che mi dispiace non sia più qui, l'Auriti, che tuttora illustra colla presidenza la Corte di cassazione, dove appunto dà questa definizione. In quella decisione appunto si dice: che l'amministrazione pubblica la quale ha il buon governo, il buon regime dei fiumi e dei torrenti, bisogna che sia essa che decida quali sono questi corsi d'acqua che influiscono su questi fiumi, su questi torrenti, che sono da conservare sul buon regime, e di cui deve esser diligente custode. Proprio questa questione che oggi si solleva dall'onorevole Bortolucci è dunque fuor di luogo, come hanno detto gli onorevoli ministri. Proprio dopo che è risolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato d'unanime, responso con la giurisprudenza della Cassazione di Roma, che, sapete, è unica che ora decida in materia di attribuzioni, è proprio ora che si viene a sollevare siffatta questione? Io prego l'onorevole Bortolucci a sedare i suoi timori, che potevano essere legittimi in altra epoca, ma ora ove ei si metta al giorno del come sta veramente questo stato della giurisprudenza, si tranquillerà l'animo. E se le mie parole possono avere qualche effetto sull'animo suo, ritiri l'articolo aggiuntivo che egli ha proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massa.

MASSA. Sperando che l'onorevole Bortolucci sarà per accondiscendere all'invito che gli fu fatto, rinunzio alla facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SERRAZZI, relatore. Io debbo a nome della Commissione fare una semplice osservazione.

La Commissione in principio era venuta in un ordine di idee che molto si avvicinano a quelle comprese oggi nell'emanamento dell'onorevole Bortolucci. Essa venne alla Camera a sostenere quelle idee le quali aveva incluse nel suo primo articolo della legge; ma quelle idee portate in questa Camera non furono accettate, poichè la Commissione trovò che l'opinione generale della Camera era quella che non voleva che si definissero le acque pubbliche, ma che si ristabilisse l'articolo del Ministero come era stato proposto.

Naturalmente la Commissione dovette acconciarsi all'idea della maggioranza della Camera, ed accettò di ritornare al primo articolo del Ministero.

Ora pertanto essa non ha alcun motivo per ribellarsi alla decisione allora presa dalla Camera, e per ritornare alla sua prima proposta, che non era stata accettata e che era compresa nell'articolo 543 del Codice, e che ora viene sotto altra forma riprodotta dall'onorevole Bortolucci. Ripeto, che la Commis-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

sione prima poteva acconsentire alle idee dell'onorevole Bortolucci, ma dopo una decisione della Camera, crederebbe di mancare al rispetto dovuto alla stessa se insistesse su quella proposta. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Mi muove a parlare un ordine di considerazioni affatto diverse da quelle dell'onorevole Bortolucci, perchè io non guardo alla situazione d'origine, ma guardo piuttosto alla situazione d'effetto, rispettivamente a tutte le acque di quei corsi che la legge comune, la legge del 1865 contempla e dichiara non figurare tra i torrenti e tra i fiumi. Sia pure che nei rapporti di conservazione e nei rapporti di manutenzione tutti quei rivi, tutti quegli scoli, tutti quei recipienti infine che non sono fiumi e torrenti, abbiano a restare a carico dei consorzi di terza categoria. I consorzi di terza categoria sono vincolati alla spesa di conservazione di questi recipienti, ma in questi recipienti sta dell'acqua, e quest'acqua non è proprietà di Tizio o di Sempronio, è di proprietà pubblica.

Ma vediamo un po': come se ne usa? Chi volete che lo amministri l'uso di queste acque? Volete che non sia il Governo? Chi sarà? Nessuno certamente si vorrà incaricare nè di vendere, nè di concedere sotto qualsiasi forma l'uso delle acque contenute in questi recipienti.

Chi ha attribuzione per farlo? Non i consorzi di terza categoria, che non sono investiti di tale autorità, ma ai quali incombe solamente l'obbligo di conservazione di questi rivi, scoli, ecc.

Ma se escludete l'amministrazione pubblica, a chi conferite queste attribuzioni? Senza di ciò potrebbe avvenire che tutti faranno ressa per prendere quest'acqua; e con qual diritto? Con quello del primo capitato? del primo arrivato? Io non lo so davvero.

Ora domando se è questa la maniera di regolare una cosa, che riesce di pubblica ragione! Quando interviene la pubblica ragione, ci deve essere anche la pubblica amministrazione; la quale interviene e corrisponde sempre alla pubblica ragione. Qui invece, io vedo qualche cosa che è di pubblico diritto, ma non vedo, secondo voi, che intervenga la pubblica amministrazione, a regolare l'uso delle acque, ed i benefici che se ne possono trarre. Qui v'è dunque una lacuna la quale non comprende punto quella distinzione, a cui ha avuto riguardo il discorso dell'onorevole Mantellini.

Ora non siamo a definire chi deve precisamente essere obbligato a difendere le proprietà utenti, sugli effetti dei vari corsi d'acqua, e quando abbiano

a trovarsi alla dipendenza immediata, per ragione di difesa, della pubblica amministrazione; ma siamo nella distribuzione dei benefici.. (*Sì! sì!*) di queste acque. (*Interruzione dell'onorevole Spantigati*)

Dunque io che me la veggio passare e me l'approprio, è tutta mia?

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni. (*Altra interruzione dell'onorevole Spantigati*)

FINZI. Mi perdoni, onorevole Spantigati, non bisogna esagerare...

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, parli alla Camera.

FINZI... coll'immaginativa; bisogna prenderli per quello che sono, e non altrimenti.

Non è giusto dico, che il primo capitato sia quello che se l'approprio. Chi è primo sarà primo; ma che se la prenda proprio tutta, non è ammesso.

Se egli ha bisogno di usarne per uso d'irrigazione, od altro, secondo infine i motivi per cui le derivazioni avvengono; non v'è alcuna ragione che egli prenda tutto questo corpo di acque che si ritrova nel recipiente per poi farne commercio coi terzi.

E anche per uso proprio, per introdurle tutte nel suo fondo, non deve fare altro che una fossa più profonda. Quando poi è dentro il suo fondo, se qualcuno ne vuole, ha da dipendere da quello che se ne è impossessato.

Senz'altro io credo che una situazione di questa natura rappresenti qualche cosa di leonino, vale a dire che non è ben regolata secondo lo spirito di equità e di giustizia. Quindi o dev'essere l'amministrazione pubblica (ed io accetto questa amministrazione, sempre come la più equa, la più imparziale); o non dev'essere l'amministrazione pubblica, e ditemi allora chi deve essere; ma riparatevi se potete da tutto ciò che è prepotenza e parzialità nell'uso che può essere fatto di queste acque, quando le abbandonate a chi non si sa chi sia, quando le abbandonate alla proprietà privata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ho già dato facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io non vorrei far perder tempo alla Camera...

Voci. Parli! parli! (*Ai voti! ai voti!*)

BORTOLUCCI. Io avrei molte cose da osservare all'onorevole ministro intorno alla interpretazione da lui data all'articolo 102 della legge sulle opere pubbliche.

Parimente avrei molte considerazioni da opporre all'onorevole Mantellini circa alla sua pretesa giurisprudenza sull'articolo 543. È inutile che mi perda in questi particolari giacchè vedo che la Ca-

mera vuol passare ai voti. Quello che osserverò è questo: se non erro, l'onorevole ministro ha detto: qui non si tratta di definire nulla, nè di pregiudicare od immutare i principii del Codice civile e del diritto comune vigente intorno alle acque. Prendo quindi atto di queste dichiarazioni, alle quali, spero, non sarà portata variazione neppure dal regolamento che si farà per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Io sono lieto che l'onorevole Mantellini sia riuscito a tranquillare il collega Bortolucci. Vorrei in questo momento avere autorità io da tranquillare ancora i dubbi dell'onorevole Finzi. E i dubbi suoi parmi che possa l'onorevole Finzi facilmente deporre solo che egli voglia ricordare la disposizione che è precisamente nell'articolo 543 da lui ricordato del Codice civile.

Il legislatore invero considerava in quell'articolo le acque di questi corsi minori come *naturali iure communes* e ne abbandonava il beneficio a chi, per la situazione de' fondi, sia meglio e primo in grado di usarne. Ma l'articolo 543 ha dei temperamenti. Se in vero si tratta di beneficio che il legislatore abbandona all'uso comune, non vuoi però nella legge che se ne possa abusare. Epperò l'articolo 543 stabilisce che il proprietario del fondo superiore non possa farne uso che per l'irrigazione dei suoi fondi e per l'esercizio della sua industria; togliendogli così di poterne disporre a favore di altri. L'articolo 543 mette invero condizione al proprietario del fondo superiore di far restituzione delle colature e degli avanzi al corso ordinario, non appena l'utente ne abbia usato ne' suoi fondi.

Vi ha di più, onorevole Finzi. L'articolo 544 stabilisce che, sorgendo controversia, l'autorità giudiziaria debba conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà; e richiama inoltre all'osservanza dei regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque.

Lasciamo adunque il testo quale ci è proposto nel disegno di legge in discussione. Esso rispetta tutti i diritti, e tutti gl'interessi, nè presenta alcuna lacuna.

Io vorrei dunque pregare l'onorevole Finzi di star contento dell'articolo che discutiamo, quale ne è proposto.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto a partito. Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Veniamo adesso alla votazione.

Domando prima di tutto all'onorevole Bortolucci se mantiene, o no, il suo articolo.

BORTOLUCCI. Colla riserva che ho fatto, che cioè non resti pregiudicato il diritto comune neppure coi regolamenti che si verranno a fare relativamente all'esecuzione di questa legge, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Domando ora all'onorevole Cancellieri se, avendo l'onorevole Bortolucci ritirato il suo articolo, egli intenda, o no, di mantenere il suo emendamento.

CANCELLIERI. Io non ho fatto emendamento, ma ho presentato un ordine del giorno che risponde alle idee enunciate dall'onorevole ministro; e pregherei l'onorevole presidente di leggerlo, per metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Lo leggo:

« La Camera, ritenendo che per la presente legge nulla è innovato alle disposizioni del Codice civile, e della legge organica sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole ministro accetta quest'ordine del giorno?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lo accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

SERAZZI, relatore. Lo accetta.

PICARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

PICARDI. Mi sembra che l'ultimo inciso dell'ordine del giorno dell'onorevole Cancellieri sia in perfetta contraddizione coll'intero testo della legge. Se noi modifichiamo la legge del 20 marzo .. (*Rumori*)

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma no!

PICARDI. Forse ho capito male, e prego l'onorevole presidente di volere avere la bontà di rileggere l'ordine del giorno Cancellieri; nei termini in cui l'ho sentito, fece a me questa impressione, di essere in perfetta contraddizione con gli articoli di legge già votati, e con i quali si revoca l'intero capitolo della legge del 1865 sulle derivazioni, e si modifica l'articolo 170 della medesima.

PRESIDENTE. Lo rileggerò. L'ordine del giorno dell'onorevole Cancellieri è del tenore seguente:

« La Camera, ritenendo che per la presente legge nulla è innovato alle disposizioni del Codice civile e della legge organica sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, passa all'ordine del giorno. »

PICARDI. Dunque dice: e della legge organica.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Si intende che nulla è innovato quanto alla dichiarazione della qualità pubblica dell'acqua, quanto al diritto pubblico e

privato dell'acqua; ma si intende bene che la legge attuale deroga a quella sui lavori pubblici in quelle parti che stiamo discutendo. Quindi, se nell'ordine del giorno si inserisce un inciso per meglio chiarirne il tenore, si soddisferebbe meglio al desiderio dell'onorevole preopinante.

MAZZA. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. (*Della Giunta*) Mi pare che si possa adottare l'ordine del giorno proposto, con questa modificazione che non s'intende nulla essere innovato, a quanto la legge comune da una parte e la legge delle opere pubbliche dall'altra, stabiliscono in ordine ai principii fondamentali che reggono la materia delle acque pubbliche. Dovrebbe dirsi adunque: che nulla s'intende innovato nelle disposizioni fondamentali della legge, rispetto alle acque pubbliche. Questo è lo scopo che l'onorevole proponente vuol conseguire. La legge presente che cosa fa? Non fa che agevolare in ogni modo le concessioni d'acqua pubblica in beneficio dell'agricoltura e dell'industria; ecco il proposito della legge, ed ecco i termini in cui essa si dee restringere.

Rispetto alla definizione delle acque pubbliche, rispetto ai diritti privati che vogliono essere mantenuti illesi ed immuni dal canone di concessione, nulla è innovato all'osservanza del Codice civile da una parte e della legge speciale sulle opere pubbliche dall'altra. Volendo ampliare i confini di questa legge, volendo prendere in esame i principii informativi della legge sulle opere pubbliche, si darebbe luogo ad una discussione intempestiva, interminabile, non preparata, la quale quindi non potrebbe produrre utili effetti. Laonde prego l'onorevole proponente di restringere il suo ordine del giorno nel senso, che non si vogliono punto modificare con questa legge i principii fondamentali della legge organica sulle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'ordine del giorno fu proposto in presenza dell'emendamento dell'onorevole Bortolucci. Preme a me ed a tutti i deputati che, in occasione di questa legge speciale, non si pongano in questione le disposizioni fondamentali del Codice civile e delle leggi organiche. Quindi affine di evitare che il rigetto dell'emendamento dell'onorevole Bortolucci possa interpretarsi nel senso di volersi modificare quelle disposizioni... (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

CANCELLIERI... presentai l'ordine del giorno che afferma l'intenzione della Camera esplicitamente contraria a quella interpretazione. Non ho difficoltà

però di aggiungere all'ordine del giorno le parole suggerite dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cancellieri consente alla aggiunta della Commissione.

Allora il suo ordine del giorno sarebbe il seguente (*Ai voti!*): « La Camera, ritenendo che per la presente legge nulla è innovato alle disposizioni fondamentali del Codice civile e della legge organica dei lavori pubblici 20 marzo 1865, passa alla discussione degli articoli. »

CANCELLIERI. Converto l'ordine del giorno in una dichiarazione in cui si prenda atto delle dichiarazioni del Ministero. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Dunque essendo ritirato...

CANCELLIERI. Non è ritirato; è convertito in un altro ordine del giorno, in cui si dica: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, passa alla discussione degli articoli. »

ALLI-MACCARANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non lo può. (*Si ride*) È chiusa la discussione!

Voci. Ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. È chiusa la discussione.

ALLI-MACCARANI. Domando di parlare contro la chiusura. (*Avanti! avanti! — Rumori*)

RIGHI. Abbiamo le leggi militari. (*Avanti! avanti! La chiusura!*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Onorevole Allimaccarani, non posso lasciarla parlare. (*Si ride*)

ALLI-MACCARANI. L'ho chiesta. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri propone questo ordine del giorno: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, passa alla discussione degli articoli. »

Metto ai voti questo ordine del giorno dell'onorevole Cancellieri.

PICARDI. È ritirato.

PRESIDENTE. Ma come lo ritira, se lo ha mandato adesso?

PICARDI. È una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ma permettano, la prima cosa è quella di stare attenti, per non avere la facile soddisfazione di fare delle correzioni.

Qui si dice che la Camera prende atto; vediamo se la Camera prenda atto o no. (*Rumori*)

Dunque la Camera...

CANCELLIERI. Lo ritiro.

Voci. Oh! oh!

PRESIDENTE. Si passerà allora alla discussione dell'articolo 23 così concepito:

« In ogni provincia sarà a cura del Ministero dei lavori pubblici tenuto un regolare elenco o catasto delle nuove concessioni di mano in mano che si faranno, e di quelle che venissero ad essere modificate.

« Tale catasto incomincerà dalla prima concessione fatta dopo la costituzione del regno d'Italia e in esso sarà descritta la portata della concessione e gli obblighi imposti al concessionario. »

Nessuno domandando di parlare metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato.)

« Art. 24. Con regolamento speciale, da pubblicarsi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, saranno fissate le norme da osservarsi per l'esecuzione della medesima. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Plutino. È presente? (*Non è presente*)

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi, il quale propone il seguente emendamento:

« Art. 24. Il sottoscritto propone:

« a) Ridurre al doppio dell'annualità del canone la multa per difetto di dichiarazione;

« b) Sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dalla Commissione.

« Aggiungersi dopo il numero 4 il seguente comma: « Laddove si tratti di uso collettivo delle acque pubbliche in beneficio delle zone limitrofe ai torrenti, la dichiarazione sarà fatta dai rappresentanti dei consorzi d'irrigazione, e dai sindaci dove i consorzi non siano peranco costituiti. »

Poi farebbe un'aggiunta dopo il numero 4, e proporrebbe il seguente comma. Ma questo si riferisce all'articolo 25.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Si riferisce al 24 del Ministero.

PICARDI. Va benissimo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti, per ora, l'articolo 24.

Chi approva questo articolo è pregato d'alzarsi. (È approvato.)

« *Disposizione transitoria.* Art. 25. Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

« La dichiarazione riguardante le derivazioni deve indicare:

« 1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua restituzione;

« 2° L'uso, a cui serve l'acqua;

« 3° La quantità dell'acqua impiegata e la differenza di livello fra i due peli morti dei canali d'arrivo e di scarico;

« 4° Il titolo di concessione. In difetto di titolo, basterà la dimostrazione del possesso incontrastato da più di trenta anni.

« Tale dichiarazione dovrà farsi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

« Trascorso detto termine gli utenti che non aves-

sero fatto la dichiarazione saranno passibili di una multa pari al triplo del canone che avrebbero dovuto pagare, considerata la concessione come soggetta a canone.

« Tale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la detta dichiarazione. »

L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Signor presidente, io ho proposto due emendamenti a quest'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, ma essi vengono dopo quello proposto dall'onorevole Picardi.

Parli onorevole Picardi.

PICARDI. Signori, colle disposizioni di quest'articolo transitorio noi verremmo a creare una colpa, dei colpevoli, dei reati che finora non esistevano e non esistono ora. Basta quest'osservazione per dimostrarci l'importanza di questa disposizione transitoria nella quale io credo mio dovere di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera, prevedendo le gravissime difficoltà che si verranno ad incontrare nella sua pratica applicazione. Nello stesso tempo osservo che si infliggono pene per nulla proporzionate alle colpe; pene, che vanno crescendo fino all'infinito, senza una misura qualsiasi.

S'impone nell'articolo transitorio l'obbligo ai privati di far l'inventario, (mi si permetta l'espressione) delle acque che appartengono al pubblico demanio e che sono con titolo legittimo o illegittimo invertite ad uso privato, salvo vedere se in questa dichiarazione debbano esser comprese anche le acque delle quali ciascun privato, in base all'articolo 543 del Codice civile, può far uso senza chiederne un'espressa concessione, o se questa disposizione vada limitata solamente alle acque per le quali è necessario chiedere una concessione. Egli è certo che noi, con l'articolo transitorio, domandiamo ai privati la soluzione di tutti quei problemi, dei quali (mi si permetta dirlo) neanche la Camera ha potuto o voluto affrontare la discussione e la soluzione.

Il ministro ci ha detto che noi non modifichiamo le leggi preesistenti in ordine alla definizione delle acque pubbliche, che questa è una legge di procedura, di mutazione di rito e che nulla è alterato al regime attuale. Ma io non credo che lo stesso possa dirsi relativamente a questo articolo transitorio che si vorrebbe aggiungere alla legge, perchè in esso si pretende che i privati, semplici proprietari o coltivatori, debbano, e sotto una pena gravissima, affrontare e definire tutte le questioni gravi, complesse e delicatissime che noi non abbiamo potuto in questa discussione esaminare nè risolvere. Noi abbiamo anzi in questa discussione rilevato come a risolvere tali questioni, gravissime difficoltà abbia

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

incontrato il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed altrettanto gravi difficoltà abbia incontrato il Consiglio di Stato, presso il quale opposte opinioni spesso si sono manifestate. Ed io potrei, togliendole dalla raccolta degli avvisi e dei pareri del Consiglio di Stato, presentarvi delle risoluzioni che sono l'una all'altra recalcitranti.

Avete inteso come, nella giurisprudenza, anche il potere giudiziario abbia sovente oscillato per definire se un'acqua sia pubblica o privata, se un corso naturale di acqua, su cui è sorta la contesa, sia pubblico o privato. Ebbene, per dare tutte queste qualificazioni, alle quali incontrano difficoltà il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Camera stessa, noi con questo articolo transitorio imponiamo ai privati coltivatori l'obbligo di risolverle essi. E sapete come quest'obbligo l'imponiamo? Sotto una penale che ogni anno aumenta e potrebbe, se la questione venisse sollevata dopo una lunga serie di anni, assorbire intero il patrimonio di colui che ha, in una materia controversa e molto controvertibile, risolto una questione a suo vantaggio, come ne avrebbe pienissimo il diritto.

L'importanza di questa disposizione transitoria può essere poco notata in talune provincie, dove la natura delle acque pubbliche non è discutibile, perchè non credo che vi sia alcuno che possa discutere che non sieno acque di pubblica ragione quelle del Tevere, del Po, o dell'Arno. Ma dove minori sono gl'interessi dello Stato a tutelare, ivi sono più frequenti e più serie le questioni sul dominio delle acque, e più difficile la soluzione; parlo dei rivi minori, sui quali solamente possono presentarsi e delle sorgenti delle quali la proprietà può venire contestata ed essere legittimamente controvertibile. Nei rivi minori gl'interessi dello Stato sono poco calcolabili appunto perchè ivi si ha mancanza di acqua. Ebbene nei minori corsi naturali delle acque l'articolo transitorio riesce nella sua applicazione assai più difficile, e nella sua esecuzione assai più esiziale, perchè voi vedreste che nei punti dove è più difficile risolvere le questioni, possono queste rimanere per qualche tempo, in piena buona fede di tutti, inavvertite ed insolite; può un individuo trovarsi nella condizione di avere la coscienza di possedere una sorgente privata di sua esclusiva proprietà e di trovare un bel giorno, quando meno lo teme, un impiegato del Genio civile, e, spesso spesso il più incompetente a risolvere così difficili questioni, che gli dica: ma questa è un'acqua pubblica, voi l'avete posseduta illegittimamente. E allora di conseguenza una multa, la quale ogni anno si moltiplica e cresce all'infinito. Credete voi, signori, che sia morale, che sia sapiente l'accettare l'articolo transitorio così

come è concepito? E mi sovviene ancora un altro concetto per dimostrarvi la difficoltà dell'applicazione di quell'articolo nei termini ond'esso è stato formulato.

Gli alvei dei piccoli torrenti, dove sono più frequenti le contese in ordine all'indole delle acque o alla proprietà di esse sono incessantemente mutabili. Potrei citare parecchi casi, e sono sicuro che nell'archivio del Ministero dei lavori pubblici esistono vari incartamenti che confermano questo fatto.

Io ho visto delle sorgenti che l'ufficio del Genio civile, quattro anni prima, aveva dichiarato e riconosciuto private; dopo furono dichiarate pubbliche. E sapete perchè? Perchè l'alveo del torrente si è mutato, i depositi alluvionali hanno alzato il livello del letto del torrente, il cui alveo si è allargato, la sorgiva, che quattro anni prima appariva sulla montagna, ed era indiscutibilmente di proprietà privata, oggi apparisce sul letto del torrente ed un assistente del Genio civile sentenza che sia pubblica.

Ebbene al possessore di questa sorgiva si dovrà fare una colpa se egli ha ommesso di fare una dichiarazione? Gli farete una colpa se non ha saputo definire ciò che il Ministero trova difficile a definire, cioè se quella piccola sorgente sia d'indole privata o d'indole pubblica? E credete che, in materia tanto difficile, intricata, e delicatissima, si possa pretendere dal privato che sciogla egli tale questione, che presenti la chiestagli dichiarazione, e che ciò debba fare sotto il peso di una pena così grave quale è quella che viene inflitta dall'articolo 24 del Governo, o 25 secondo le modificazioni della Commissione?

Io ritengo che noi non possiamo stabilire, non possiamo imporre quest'obbligo ai privati; imperocchè, lo dico francamente, l'articolo transitorio non mi ha fatto che questa poco felice impressione: che, cioè, si pretende che a cura dei privati sia fatto l'inventario delle acque pubbliche, e che, se sbagliano nel farlo, siano puniti con una pena gravissima per nulla proporzionata alla pretesa colpa, e la quale...

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PICARDI... io credo, non può essere dal Parlamento approvata. Infatti, signori, vedete come le disposizioni dell'articolo transitorio, a mio giudizio, vengano anche in aperta contraddizione cogli articoli di questa medesima legge che abbiamo già votati. Coll'articolo 20, in cui sono richiamate le disposizioni degli articoli 376 e seguenti della legge del 1865 si è già stabilito che la contravvenzione alle disposizioni della presente legge sia punita a

termini dell'articolo 379 o 380 della legge sui lavori pubblici, che impone una multa estensibile da 50 a 500 lire secondo la incriminabilità del fatto che è dedotto innanzi ai magistrati, e che a questi è dato di apprezzare. Sicchè, nel caso in cui un privato venga evidentemente ad appropriarsi una porzione d'acqua pubblica, il magistrato ha la facoltà di misurare l'estensione del dolo, di considerare se il privato abbia potuto essere più o meno in buona fede, e di applicare una multa a colui che si appropria l'acqua da 50 a 500 lire. Ma la sola mancanza della dichiarazione secondo questo disegno di legge sarebbe punita con una multa pari al triplo del canone, ed una multa che va moltiplicandosi ogni anno fino all'infinito. Ma signori, credete voi che ci sia proporzione tra la pena che infliggete a coloro che si appropriano indebitamente l'acqua pubblica, e la pena che si vorrebbe infliggere a colui il quale, anche per non aver letto questa legge, ha potuto omettere di fare quella dichiarazione? Credete voi che il reato di sfrontata e non dubbia appropriazione dell'acqua pubblica sia qualche cosa di meno grave della mancanza della voluta dichiarazione?

E per qual motivo, io dico, questa contravvenzione è punita più severamente di quello che non sia punita l'appropriazione evidente dell'acqua pubblica? A me non sembra ragionevole che le contravvenzioni alla presente legge non debbano essere trattate col medesimo criterio; e se pure una pena speciale si vuole infliggere alla mancanza della dichiarazione, la pena deve essere assai meno grave e corrispondente all'incriminabilità del fatto che vuoi punire; e siccome la mancanza della dichiarazione non è un fatto incriminabile (perchè spesso può dipendere da una contestazione possibile e legittima, e da una contesa che non è dato a tutti facilmente di risolvere), io credo che la pena per la mancanza della dichiarazione, laddove si persistesse a mantenere quest'articolo, dovrebbe essere assai più mite, e non più grave di quella che si è inflitta all'appropriazione. Che diremo poi nel vedere come nell'ultimo comma dell'articolo proposto si dice: « Tale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la detta dichiarazione? » Noi, contro tutti i buoni principii di diritto, verremmo con questa disposizione a stabilire una pena di cui nessuno può darsi ragione, nè determinarne il limite, perchè questo dipende da un accidente, e vedremmo una pena accrescersi all'infinito, e dopo 20 o 30 anni assorbire il patrimonio di un individuo che non commise una grave colpa, ma omise semplicemente di presentare la chiestagli dichiarazione; e tutto questo si fa in base a una semplice risoluzione amministrativa, colla quale gli si

dice: voi non avete usato della cosa vostra. Signori, io non faccio di questo una colpa al Governo e molto meno all'onorevole Baccarini; in materia di acque ho veduto stranissime risoluzioni, delle quali potrei citarne qualcuna, e son sicuro che lo stesso onorevole Mantellini dovrebbe convincersi che i puri principii dettati dalla scienza del diritto, e da lui come scienziato propugnati, non siansi sempre esattamente riconosciuti e correttamente applicati. E vogliamo far dipendere da un errore l'esistenza di un reato? Vogliamo far dipendere da quest'errore una pena sempre crescente, che si moltiplica all'infinito, secondo l'articolo 25 nei termini nei quali ci viene proposto?

Io credo che, se l'articolo 25 non sarà ritirato, sarebbe indispensabile dare ai cittadini, dai quali si pretende una dichiarazione, un criterio certo e sicuro per definire quali sono le acque per le quali la dichiarazione deve essere fatta. Qui non è più questione di procedura; qui si tratta di creare un reato, di infliggere una responsabilità penale, e noi non possiamo tenere i cittadini nell'equivoco e nell'oscurità, per poi domandare che sia loro inflitta una pena soltanto perchè non seppero divinare le intenzioni del Governo, o meglio degli ultimi impiegati dello Stato, e perchè non hanno saputo bene risolvere delle questioni, innanzi alle quali anche i più profondi giureconsulti qualche volta debbono meditare. E però io dico: se l'articolo si mantiene, quella definizione è necessario che si dia, perchè è necessario dare ai cittadini termini certi, chiari, precisi, molto più quando si vogliono chiamare responsabili di una contravvenzione; e dobbiamo venire nel tempo istesso alle modificazioni indispensabili della pena proposta, stabilendo un'equa proporzione fra i colpevoli di mancata dichiarazione, e i sottrattori non dubbi delle acque pubbliche. Inoltre io mi sono permesso, nel caso che l'articolo sia mantenuto, di fare un'aggiunta che spero non troverà contrasto, e che si riferisce agli individui che debbono presentare la dichiarazione collettiva, secondo l'articolo 25 che discutiamo, tutte le volte che l'uso delle acque, anzichè essere a beneficio di un solo privato, è a beneficio collettivo di una più o meno lunga serie di proprietari, di un numero esteso di individui, che in qualche posto può superare anche il migliaio. In questo caso è necessario definire chiaramente a chi spetti di fare questa dichiarazione che si richiede.

Dove i consorzi sono stabiliti, è facile capire che l'obbligo di fare questa dichiarazione incombe ai rappresentanti del consorzio stesso; ma dove, appunto per l'immenso numero degli utenti, è stato finora impossibile il costituire i consorzi a termini

dell'articolo 102 della legge sui lavori pubblici, bisogna pure, dal momento che esiste l'obbligo d'una dichiarazione, che si stabilisca a chi incombe l'obbligo di presentarla; e in vista appunto di questi consorzi non costituiti, trattandosi di usi collettivi, mi sono permesso di proporre un emendamento col quale l'obbligo di fare la dichiarazione in questi casi sia imposto ai sindaci. Dopo queste ragioni che ho avuto l'onore di esporre, io spero che la Camera vorrà fare buona accoglienza agli emendamenti da me proposti all'articolo 25, nel caso, ripeto, che l'articolo sia mantenuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAVALLETTO. Ho domandato di parlare.

SERAZZI, relatore. Se l'onorevole Cavalletto vuol parlar prima, è meglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Dirò brevemente. L'onorevole Picardi ha fatto delle osservazioni in parte giuste, ma in gran parte esagerate.

L'obbligo della dichiarazione agli utenti d'acque non aggrava gran fatto, anzi non aggrava niente gli utenti. Basta che facciano in tempo le loro dichiarazioni, o notificazioni; questa è una cosa semplicissima che possono fare senza difficoltà. Se sono in dubbio che le acque delle quali usano siano di ragione pubblica o di diritto privato...

Voce. Perturbano la proprietà.

CAVALLETTO... la dichiarazione non infirma punto il loro diritto; basterà che la notificazione includa l'avvertenza o riserva che le acque delle quali essi sono in possesso ed in uso, sono acque di diritto privato.

Quando l'utente o proprietario ha fatto la dichiarazione o notificazione, nessuna multa può essergli inflitta, fossero pure le acque di asserito diritto privato, o veramente pubbliche. Le multe comminate servono a spingere gli utenti a fare le notificazioni. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

CAVALLETTO. Ho detto che sarò breve; tollerate che esponga il mio pensiero, ed allora ci intenderemo.

Io però vorrei che questa notificazione fosse più semplice, che l'utente non avesse bisogno di ricorrere per farla all'aiuto di un perito, per precisare la quantità dell'acqua derivata e il dislivello fra il punto di presa e quello di restituzione. Per esempio, all'articolo 30 è detto: « La quantità dell'acqua impiegata e la differenza di livello fra i due peli morti dei canali d'arrivo e di scarico. » Ora, per precisare in questi termini la dichiarazione è necessario un

perito, a meno che i termini stessi non siano determinati nella scrittura. Ci sono atti di vecchie investiture nei quali mancano queste indicazioni, ed allora si costringerebbe l'utente a fare una spesa per determinarla coll'aiuto di un perito.

Io vorrei che invece fosse detto: « L'indicazione approssimativa della quantità d'acqua impiegata, e della differenza di livello tra i due peli, ecc. »

L'ufficiale del Genio civile andrà poi a verificare se le notificazioni sono esatte; perchè l'utente sia in regola basta che presenti la dichiarazione, e la presenti in buona fede, come può, secondo lo stato di fatto, e le sue cognizioni.

Per quel che si riferisce alla multa io sono d'accordo coll'onorevole Picardi nel ritenerla eccessiva. Basta un canone solo come multa; i tre canoni sono una esagerazione. Quando fate pagare la multa di un canone, fate in certo modo pagare la concessione, e per avere omessa una semplice notificazione, la multa di tre canoni sarebbe, secondo me, soverchia. Quindi in questo sono d'accordo coll'onorevole Picardi. Non credo però che convenga esentare gli utenti dall'obbligo della notificazione, e ritengo anzi che la notificazione in parola sia sempre necessaria per le acque pubbliche, e in caso di dubbio anche per le acque private.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Mi pare che l'impressione che ha fatta il discorso dell'onorevole Picardi sopra di me, sia comune a molti altri nostri colleghi. Egli ha forse esagerato; e tanto è vero che io, che non potrei andare d'accordo con lui nelle premesse, adotto fino ad uno gli emendamenti che egli ha proposto all'articolo 24 della legge.

Perchè, in verità, chi è che deve fare la dichiarazione di avere la presa d'acqua pubblica? Deve farla quello che ha la presa di un'acqua che non si contesta che sia pubblica perchè o la si dimostra tale da sè, oppure se ne ha questa opinione *existimatio circumcolentium*, risponderò coi giureconsulti romani. Ma crede che non ci siano state questioni? mi ha detto l'onorevole Picardi; e mi ha detto anche che potrebbe citare molte risoluzioni amministrative di conflitti.

Onorevole Picardi, ella non troverà legge che non incontri difficoltà di applicazione, in ispecie in materia come questa, dove le definizioni soccorreranno e soccorrono poco.

Li ruscelletti che de' verdi colli
Del Casentin discendon giuso in Arno.

Ebbene; questi ruscelletti che dal Casentino discendono giuso in Arno sono parti dei fiumi, se-

condo la definizione che ne dava pure l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Naturalmente ci sono dei torrentelli che è difficile dire appunto se appartengono o non appartengono ai privati. Il concetto che domina tutta questa materia si è che, dove veramente ricorre il bisogno dell'intervento dell'autorità per regolare il buon regime dei fiumi o torrenti, o dei corsi d'acqua, ivi nessuno può porre la mano per l'uso pubblico a cui ha diritto, senza averlo fatto sapere, onde quest'uso sia regolato in modo da non riuscire nocivo. Questo è il concetto delle leggi che ci sono state, di questa che ci sta davanti, e speriamo di quelle che verranno.

Dunque perchè chiedete voi, si domanda, questa esibizione dei titoli? Rispondo che si è fatto lo stesso nella legge della pesca. E pur troppo nell'applicazione di quella legge ci siamo trovati alle difficoltà nelle quali ci troveremo nell'applicazione di questa; perchè si vuole andare un po' troppo oltre nell'esercizio di questi diritti. C'è chi si ricorda un po' troppo delle tradizioni feudali, visto che dai feudi ci siamo purgati meno di quello che si creda.

Il linguaggio stesso lo prova. « Demanio pubblico » ecco la parola che per me è parola feudale, ed anche il nostro Codice se n'è inquinato. È naturale! Ha copiato presso a poco il Codice napoleonico, ed i francesi hanno distrutto i feudi più colle parole che coi fatti. Diritti di pesca, da provare sui titoli.

Sapete quali titoli ci ha presentato qualcheduno, o signori? Investiture di feudi che davano al feudatario tutti i diritti di pescare o di affittare pesca nei fiumi, e di derivare, e far concessioni d'acque, senza che cadesse dubbio e che potesse cader dubbio che non siano fiumi che portano acque pubbliche e nei quali la pesca è libera, e nei quali il nostro diritto pubblico dichiara che la pesca appartiene a tutti coll'obbligo però d'usarne in maniera da non pregiudicare il diritto degli altri. Così è per diritto romano che certo è il più liberale di tutti quanti gli altri. La pesca è libera. Ebbene, c'è stato qualcuno che ha detto: ecco qua da quest'atto d'investitura di feudo il mio antenato di due o tre secoli fa, ottenne il diritto di far sua la pesca, di far sue le acque; e conseguentemente non ci pesco che io, e sono io solamente che do in affitto la pesca in questo corso d'acqua, in questo corso di fiume.

Ebbene; questa medesima questione la si fa nelle derivazioni. Perchè, o signori, intendiamoci chiaro; l'amministrazione italiana farebbe male, a senso mio, se adottasse un sistema di troppo rigore nello stato di fatto. Chi ha la presa d'acqua se la tenga: ed io credo che non sia nel pensiero di nessuno di fare dei processi, per ciascuna di queste prese d'acqua, di

vedere quale è il titolo per cui si gode, di vedere se paga, o se non paga canone.

Per me credo che lo stato di fatto debba essere rispettato. Naturalmente la concessione bisogna che sia esercitata in modo da non recare pregiudizio all'uso degli altri. Ma poi, o titolo, o non titolo, io mi contento del possesso; e nemmeno l'invocare come si trova che molti invocano, il possesso immemorabile, la *vetustas quae est titulus*. Ma quando si vuole andare fino a che l'acqua di un fiume appartenga solamente a colui che discende da un feudatario che l'ebbe due, tre secoli fa, o per l'investitura ad una famiglia o per una *bolla* di un Papa, ecco, a questo proposito io credo che sia liberale la opposizione contro questa persistenza di diritti, e che quindi liberale, liberalissima sia la lite che si sostenga, perchè nessuno usurpi il diritto di vender l'acqua pubblica, che la stessa autorità non vende, ma regola. In siffatte liti siamo del resto riusciti già in alcuni casi vittoriosi, a sostenere cioè che la derivazione dell'acqua pubblica è di diritto pubblico, appartiene a tutti, e che la concessione, che ne fa l'amministrazione, è solamente per regolare quest'uso onde profitti al maggior numero possibile.

E questa è veramente la vera prerogativa che ha la pubblica amministrazione sopra questi diritti di pesca, sopra questi diritti di derivazioni d'acqua. (*Benissimo! Bravo!*) Questa adunque penso sia la teoria, che credo il Ministero abbia comune con me, e che varii cenni benevoli mi fanno credere assentita, se non da tutti, dalla maggioranza della Camera.

Quindi, io, d'accordo colla proposta dell'onorevole Picardi, andrei più in là, e farei anche a meno della multa (guardi dove vado), purchè si tenga bene in mente che così come si vuole rispettare lo stato di fatto, altrettanto non si vogliono riconoscere dei diritti che sono appartenuti ad altri tempi, ad altre istituzioni che si spera di non veder ritornare più nello stato moderno, che è quanto dire nello stato di civiltà e di libertà. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SERRAZZI, relatore. Dirò poche parole unicamente allo scopo di affrettare la conclusione di questa discussione ch'è stata di già abbastanza lunga.

L'onorevole Picardi ci fece rimprovero d'aver stabilito l'obbligo ad ognuno di far la dichiarazione delle derivazioni d'acqua pubblica. Mi permetta l'onorevole Picardi di dirgli che colla definizione data in questa legge alle acque pubbliche, mercè la quale qualunque acqua, che non abbia un privato proprietario è considerata come acqua pub-

blica, non sarà difficile a nessuno fare la prescritta denuncia. Colla dichiarazione, si deve far conoscere la località dove avviene la presa d'acqua, e quella dove avviene la restituzione. L'onorevole Picardi crede che ciò sia troppo e non lo è. Noi abbiamo detto che si deve conoscere l'uso delle acque, allo scopo essenziale d'arrivare ad una statistica delle acque usate per irrigazione, per opifici, ecc., e non mi pare che tale disposizione sia esagerata, e non in relazione colla legge.

Relativamente alla determinazione della quantità d'acqua impiegata ed alla differenza di livello fra i due peli, l'onorevole Cavalletto ci proponeva di variare quest'articolo e di sostituire alla dichiarazione della quantità precisa d'acqua impiegata la dichiarazione della quantità approssimativa. La Commissione non ha difficoltà d'accettare questa proposta, perchè era nostro scopo che ci fosse la denuncia degli usi d'acqua, ma non di ricercare se invece di 100 moduli d'acqua se ne usassero due o tre di meno, poco importando di conoscerne la precisa quantità.

L'obbligo della dichiarazione delle quantità approssimative delle acque usate, non è grave.

In difetto del titolo basterà la dimostrazione del possesso trentennario dell'uso dell'acqua.

Io ho già scritto a questo proposito nella relazione che le difficoltà di trovare il titolo non fanno grande senso, poichè tutti coloro che hanno titoli difficilmente reperibili non avranno altro che a ricorrere alla seconda parte di quell'alinea, nel quale è detto: « In difetto di titoli, basterà il possesso trentennario. » Qui fu scritto: « Basterà il possesso incontrastato di più di 30 anni. » Fu osservato che può bastare il limite di 30 anni, e la Commissione accetta che si metta: « il possesso incontestato di 30 anni. La dichiarazione dovrà farsi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. » Questo lasso di tempo di due anni mi sembra abbastanza lungo. Passo alla questione della multa. Si è detto che la multa è grave. La Commissione si è già trovata altre volte in caso di rispondere su questa questione della multa, e la Commissione, allora come adesso, ammette che queste multe possano essere ridotte a una o a due annualità. Scopo della Commissione fu di diminuire di molto la penalità che era portata dal primo progetto, perchè le pareva che non si potesse arrivare fino a sospendere l'uso delle acque pel caso di non fatta dichiarazione. La Commissione, pure diminuendo la penalità, se si mantenne in una misura un po' troppo alta, dichiara d'esser disposta ad accettare una diminuzione fino a ridurre la multa ad una sola annualità.

Io devo poi dire la ragione che persuase la Com-

missione a proporre che la multa dovesse essere rinnovata ogni anno. Se per una derivazione, per esempio, che corrispondesse ad un cavallo, bastasse pagare 3 lire, e con questo esimersi da ogni altro obbligo, io credo che tutti preferirebbero di pagare la multa.

Scopo della legge nel comminare una multa non è lo scopo fiscale di incassare il prezzo della multa stessa, ma è invece quello di obbligare con una penalità coloro che vogliono esimersi dal fare la dichiarazione. Se questa penale è inflitta una volta sola, è tutto finito; allora diventa una specie di contratto come avviene nei contrabbandi, e ciascuno ragionerebbe così: io arrischio tanto contro tanto, pago in caso una multa e non ci penso più a fare la dichiarazione nè altro. Allora noi vedremmo presto frustrato lo scopo che ci siamo prefisso di volere che gli utenti delle acque facciano la loro dichiarazione.

Io credo che per queste ragioni, ridotta se vogliamo la multa, perchè la Commissione non tiene a che sia mantenuta integralmente la sua proposta, sia però necessario di fare in modo che tutti debbano fare la prescritta dichiarazione; e per conseguire questo scopo, mi pare che non ci sia altro mezzo che quello di far pagare le multe ogni anno, finchè tutti gli utenti non abbiano adempiuto agli obblighi che loro impone la legge.

Insomma si esigeranno queste multe, non colla idea di portar via un capitale, come si disse, perchè ciò non è nel concetto della Commissione, ma allo scopo di avere dagli utenti delle acque la dichiarazione dei loro diritti, dichiarazione che la Commissione crede necessaria nell'interesse generale dello Stato, onde sapere chi sono coloro che usano delle acque e a quale uso sono destinate, e per potere formare in tal modo quelle statistiche che sono la base dei provvedimenti da adottarsi per l'avvenire. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Io sono grato a tutti gli oratori della benevolenza colla quale hanno accolte le mie osservazioni; ma io debbo però dubitare che in qualche parte io forse non mi sia espresso chiaramente.

L'onorevole Cavalletto dice: ma che cosa fa il presentare una dichiarazione? L'individuo che possiede acque private o non dichiarerà o dichiarerà che l'acqua è privata. Ma l'articolo non dispone questo; l'articolo dice: « Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura... » e quindi ogni privato è nell'indeclinabile necessità, se l'acqua di cui fa uso è pubblica, di fare

la dichiarazione. E si trova quindi nella indeclinabile necessità di decidere egli se l'acqua che possiede debba qualificarsi come pubblica, o come privata. L'osservazione fatta dall'onorevole Cavalletto, mi sembra adunque che non sia stata molto opportuna.

Debbo anche scagionarmi di un concetto che non credo fosse incluso nelle mie parole, ma che l'onorevole Mantellini ha creduto di trovarci, che cioè, io volessi quasi dar forza di titoli a pretese di baroni e feudatari che richiamerebbero cose e tempi che sono irrevocabilmente passati. Io ricorderò all'onorevole Mantellini che nelle provincie meridionali, quelle pretese furono già soffocate e sepolte da oltre mezzo secolo. Io potrei citargli una serie di rescritti, di lettere ministeriali, di leggi che hanno reso impossibile lo accampare ulteriormente queste assurde pretese. Io mi do pensiero di tutt'altro. Io mi do pensiero dell'acqua contestabile, dell'acqua per la quale può nascere controversia se sia pubblica o privata; e questo non per combattere l'obbligo di fare una dichiarazione qualsiasi.

Noi ci occupiamo di una materia che è contenziosa, che è difficilissima a districarsi, anche da giureconsulti, e non possiamo pretendere che semplici agricoltori privati dirimano le questioni che vi si riferiscono, e le dirimano bene, sotto pena d'una grave multa che verrebbe a pesare a loro carico, e non possiamo pretendere nemmeno che questa multa possa sorpassare nei suoi effetti quella imposta a colui che si è non dubbiamente appropriato dell'acqua pubblica. Io non posso ammettere l'aumento progressivo di questa multa per la mancanza della dichiarazione, perocchè noi non dobbiamo occuparci solamente del caso in cui la multa sia circoscritta al limite di 3 lire. La multa di 3 lire si paga senz'altro per non fare una contesa; ma l'onorevole relatore consideri il caso in cui l'annualità del canone può ascendere alle 400, alle 500 ed anche alle 1000 lire (ed io potrei anche per queste cifre indicargli delle concessioni rilevanti, e i relativi decreti reali), e poi mi dica: questa multa progressiva crescente qual limite avrà? Quando finirà d'aumentare? Non potrà essa assorbire il patrimonio dell'inconscio contravventore?

Il timore che concepiva l'onorevole relatore, e che egli enunciava, a me non sembra fondato. La mancanza della dichiarazione è punita come la mancanza d'una denuncia; ma colui che ha mancato di fare la dichiarazione è passibile di un'altra pena, che è quella stabilita dalla legge sulle opere pubbliche, quando si appropria l'acqua pubblica senza averne avuto nè il diritto a termini dell'articolo 543 del Codice civile, nè la concessione

che negli altri casi si richiede a termini della legge sulle opere pubbliche. Quindi, chi viene a frodare lo Stato è colpito da due pene: da una che varia dalle 50 alle 500 lire, per essersi appropriata l'acqua pubblica, e da un'altra pena per non aver fatta la dichiarazione. Ora io credo che l'appropriazione dell'acqua pubblica sia una colpa assai più grave di quella d'aver omessa la dichiarazione, e che l'omissione della dichiarazione non possa essere punita più severamente che l'appropriazione stessa.

Io prego dunque l'onorevole relatore perchè voglia, anche accettando la riduzione della multa ad un'annata di canone, togliere l'aumento progressivo, tenendo in considerazione che, per l'appropriazione dell'acqua pubblica, colui che ommette di fare la dichiarazione solamente per conservarsi l'appropriazione dell'acqua, è già punito con un'altra pena.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

Voci. Domani! domani!

CAVALLETTO. Finiamo questa legge.

PRESIDENTE. Ma ci sono tanti altri emendamenti.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Nel formulare quest'articolo che chiudeva la legge io credevo d'esser mi preparato un universale ringraziamento.

Voce dal banco della Commissione. Ma certamente!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Pur troppo anche in questo mi sono ingannato.

Qual è lo scopo di questo articolo? Di regolarizzare amministrativamente lo stato dell'uso delle acque, perchè quelli che hanno un titolo rilasciato e riconosciuto dall'amministrazione, non hanno bisogno di altre formalità. Qual è l'effetto che deve produrre questa denuncia? Deve produrre prima di tutto l'effetto d'impedire d'ora in avanti all'amministrazione di molestare, a sua volontà, una quantità di cittadini in materia di acque pubbliche. Oggi, ogni ufficio di Genio civile può recare grandi molestie agli utenti di acque, perchè parecchi degli antichi utenti non hanno titoli e documenti da mostrare; avranno titoli trentennari, antichi quanto si vuole, ma i documenti, moltissimi non li hanno. Per conseguenza è in facoltà di un semplice assistente del Genio civile, come disse l'onorevole Piccardi, di recare un'infinità di noie.

Questo articolo è destinato a togliere questo diritto all'amministrazione; esso non è destinato a ricercare le colpe, ma invece a sanarle; non si domanda altro che il colpevole abbia la pazienza di domandare l'assoluzione, e non insista nell'impenitenza.

A me pare che l'onorevole Piccardi si occupi troppo

di coloro che hanno il possesso delle acque, vale a dire, si occupi non degli utenti, ma degli usurpatori; imperochè coloro che hanno un titolo, qualunque che legittima l'uso che essi fanno delle acque, non hanno nulla a temere; per essi non si tratta che di un atto molto semplice, di fare cioè la propria dichiarazione, e di dire: ecco il mio titolo, sono 30 anni che uso di questo diritto. L'amministrazione non cerca altro. Se poi, onorevole Picardi, si tratta di individui che dopo la esistenza della legge del 1865, si sono impossessati delle acque pubbliche, l'amministrazione non crede che essi siano meritevoli di riguardi. La legge esiste, essi devono denunziare l'uso che fanno delle acque, e chiedere la concessione. Io dunque distinguo tra utenti e usurpatori; per gli utenti, chiudo gli occhi, qualunque sia il titolo che li autorizza all'uso delle acque, anche se quest'uso, in mancanza di altri titoli, rimonta a 20, a 30, a 10 anni (per questo me ne rimetto alla Camera); non m'importa niente che ci sia il possesso trentenario, e dichiaro d'accettare un limite qualunque, purchè lo Stato abbia la ricognizione del suo diritto.

Io però non voglio usare riguardi agli usurpatori, e considero come usurpatori tutti coloro che dopo l'applicazione della legge del 1865, si sono impossessati dell'acqua di un fiume o di un torrente senza fare denuncia di sorta. Dunque, il tenore di questo articolo è di mettere tutte in pace, chiudendo gli occhi piuttosto che aprendoli, per quel che si riferisce al possesso, salva però all'amministrazione la facoltà di mantenere i suoi diritti, perchè questo è nell'interesse di tutti, e non nell'interesse di un fiscalismo inutile.

Voci. A domani!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma lascino almeno che io finisca di dire quello che accetto e quello che non accetto.

La parola aggiunta dall'onorevole Cavalletto mi pare opportuna perchè, come ho detto, noi non cerchiamo punto la misura assoluta, ma vogliamo solamente accertare i fatti nei limiti più o meno approssimativi. Dunque accetto la parola *approssimativamente*.

Il pericolo a cui allude l'onorevole Picardi non è che una eccezione. L'onorevole Picardi dice: voi obbligate il privato a fare la definizione dell'acqua pubblica. Ma noi non obblighiamo nessuno, onorevole Picardi, poichè i fiumi ed i torrenti li conoscono tutti, e perchè i casi veramente dubbi sono pochissimi; e se da qualche parte si largheggia è piuttosto da parte dell'amministrazione che non dei privati, poichè si comprenderà facilmente che l'amministrazione pubblica è più inclinata ad abbon-

dare verso i diritti privati che ad usurparli, mentre è fatto costante in tutto il mondo che i privati usurpano quelli del pubblico. Dunque non ci occupiamo di pochi casi eccezionali che possono verificarsi e occupiamoci invece della generalità. Le leggi si fanno per la generalità delle cose, non per le eccezioni.

Veniamo alla penalità.

Io potrei dire che mi associo alle proposte della Commissione, perchè in fin dei conti si tratta di colpire i malvolenti; ma siccome la pena potrebbe capitare a chi non ha avuto proprio intenzione di frodare la legge, e non ha avuto altra colpa che di non fare la denuncia, io credo che la Commissione possa acconsentire a diminuire la misura delle multe.

La chiusa dell'articolo del Ministero era forse più equa e meno molesta, perchè in fine stabiliva che in caso di mancanza, scoprendosi un abuso, l'amministrazione avrebbe potuto sospendere l'uso delle acque che era già una manifestazione del proprio diritto, e che intanto, visto che questo potrebbe condurre a danni al di là delle intenzioni, il Governo avrebbe rilasciata una dichiarazione di uso temporaneo, obbligando l'utente a pagare il canone.

Il concetto di questo articolo consisteva in questo, che si dovesse cioè riconoscere il diritto dell'Amministrazione. La Commissione invece ha cambiato questo concetto in una questione puramente fiscale, ed ha detto: voi mi pagherete tre multe, e poi seguirerete nell'uso delle acque. Io preferirei ancora la dizione ministeriale, perchè è meno fiscale, ed è più conforme al diritto dell'amministrazione; ma ad ogni modo io accetto anche il sistema della Commissione, purchè la multa sia di molto diminuita, essendo questo lo scopo della legge. E non tema l'onorevole Picardi che ciò possa condurre agli inconvenienti ai quali egli ha accennato, imperochè qui si tratta della derivazione delle acque pubbliche, e non dell'uso di cui parla l'articolo 547 del Codice civile, che non ci ha nulla che fare.

Il Codice civile stabilisce che in quei dati corsi d'acqua (i quali si conoscono poi facilmente, e sopra ogni mille se ne sbaglia uno), finchè l'acqua corre, l'utente può servirsene per fare quello che vuole. Qui si tratta di derivazioni, e nelle derivazioni bisogna chè ci sia un'opera appositamente fatta, bisogna fare delle chiuse, delle traverse od altro che si definiscono facilmente.

Vengo agli emendamenti, cioè alle aggiunte e comincio dall'onorevole Visocchi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Vi-

socchi non ha parlato, e non ha ancora svolto il suo emendamento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La sua aggiunta è stampata, quindi io dico la mia opinione a dirittura, e ciò potrà servirgli di regola per far presto. L'onorevole Visocchi dice: « affine di ottenere un atto di riconoscimento qual è. » Questo equivarrebbe a conservare l'usurpazione; coll'emendamento dell'onorevole Visocchi non si sa più dove si arriva, e sino a quanto possa esser largo questo riconoscimento, se cioè debba estendersi anche fino ad ammettere l'usurpazione di ieri. Dopo la legge del 1865, io dico che è tutto usurpato quello che non è regolarizzato. Egli poi vuol fare un'altra aggiunta al comma 4 in questi termini: « od altra dimostrazione di diritto legittimamente acquisito sotto l'impero di legislazioni preesistenti a quella ora vigente. »

E su questa in sostanza non vi è niente in contrario, poichè l'articolo dice solamente che basterà che la Concessione sia dimostrata con un titolo; e se il titolo consiste nell'aver ottenuta la concessione a termini della legge, noi non cerchiamo altro.

Io credo che l'onorevole Visocchi potrebbe unirsi all'onorevole Zucconi il quale propone molto più semplicemente di aggiungere alcune parole che chiariscono meglio il concetto. L'onorevole Zucconi vuole aggiungere queste parole: *un titolo od altro documento atto a provarlo*. Concetto questo che mi pare possa comprendere anche quello dell'onorevole Visocchi.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha proposto un articolo aggiuntivo che dice così:

« Rimangono fermi i regolamenti, e le consuetudini locali che si riferiscono alle derivazioni d'acque anteriori alla promulgazione della legge sui lavori pubblici del 28 marzo 1865. »

Ma io ripeto qui, all'onorevole Di Sant'Onofrio, che noi non vogliamo innovare nulla alla legislazione vigente; l'articolo 380 della legge del 1865 sui pubblici lavori è così concepito:

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto colla presente legge, e sono mantenute le consuetudini alle quali queste leggi espressamente si riferiscono. »

Quest'articolo adunque provvede nel senso voluto dall'onorevole Di Sant'Onofrio. Se poi non provvede nel senso che egli desidera, io non posso farci nulla, e non posso accettare la modificazione da lui proposta.

Quanto poi alla proposta... (*Interruzione del presidente*)

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole ministro, che alla Presidenza sono pervenuti due altri emendamenti che vengono prima degli articoli aggiuntivi, e che debbono ancora essere svolti.

VISOCCHI. Chiedo di parlare per una mozione di ordine.

Voci. A domani! a domani!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io dichiaro di accettare l'aggiunta dell'onorevole Cavalletto, l'aggiunta dell'onorevole Zucconi, quella cioè che dice: « titolo od altro atto, ecc. » e di accettare anche la diminuzione della multa, se così si vuole. Tutto il resto non posso accettarlo.

PICARDI. Onorevole presidente, io aveva chiesto di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PICARDI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha detto che io mi davo pensiero della condizione degli usurpatori d'acqua. Ho raccolte queste parole, e me ne debbo scagionare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non dico lei, dico la sua proposta. (*Si ride*)

Una voce. Torna lo stesso.

PICARDI. Io credo che l'onorevole ministro avrebbe fatto migliore apprezzamento della mia proposta, se avesse letto in anticipazione l'articolo aggiuntivo da me presentato, appunto per impedire le usurpazioni da qualunque lato vengano, e per cercare di stabilire una norma, un criterio fisso affinchè ciascuno sappia se sia o no nel suo diritto, e possa conoscere con previsione il limite della sua proprietà.

Io mi do pensiero invece delle usurpazioni alle quali ho accennato, e che sono state commesse dall'amministrazione a danno dei privati; perchè io potrei citare dei casi (la Camera se ne sorprenderà, non l'onorevole ministro perchè li conosce) di acque che nascono naturalmente in proprietà private, e che l'amministrazione ha dichiarato essere acque pubbliche; e volete saperne il perchè? Perchè si è preteso che dipendano da infiltrazioni naturali e non artificiali dei torrenti. E con questo criterio quelle acque private, qualificate come pubbliche, sono state espropriate ai privati. Ripeto dunque che voglio impedire le usurpazioni, da qualunque parte esse provengano. Voglio reprimere le usurpazioni dei privati in danno delle acque pubbliche, e nel tempo stesso voglio che sieno represses le usurpazioni dell'amministrazione a danno della proprietà privata. Che di queste se ne sieno commesse io lo posso provare; ed è a questo scopo che dovrà reputarsi legittimo e ben giustificato, che io avevo fin da ieri proposto l'articolo aggiuntivo, già stampato, e del quale dovremo in seguito parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non posso accettare questa ultima conclusione dell'onorevole Picardi, dal momento che si riferiscono a fatti recenti e che io ben conosco...

PICARDI. Non sono recenti.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sono di due o tre anni al più; io li conosco benissimo e vi ho avuta parte. Adesso non voglio entrare in merito delle decisioni amministrative, che l'onorevole Picardi qualifica come usurpazioni verso il diritto dei privati; ma sta di fatto che l'amministrazione ha avuto ragione davanti ai tribunali, che la legge stabilisce all'uopo. Il Consiglio di Stato, quello dei lavori pubblici, e tutti i corpi che sono stati chiamati a giudicare, le hanno dato ragione. Questo è dunque un motivo per ritenere che essa abbia usurpato i diritti dei privati? Io dico che erano i privati che volevano usurpare i diritti della pubblica amministrazione.

Sarà benissimo che anche i tribunali possano sbagliare; ma l'amministrazione non può giudicare gli errori dei tribunali; nell'applicazione delle leggi essa si regola a questi giudizi. Trova naturale invece che giudichi che il tribunale abbia deciso male colui che dal tribunale ebbe torto, poichè si sa che lingua batte dove il dente duole. Ma io non posso giudicare allo stesso modo, onorevole Picardi; non

posso lasciare intralciare delle disposizioni che non siano dirette a garantire il diritto pubblico ed anche il diritto privato.

Aggiungo poi che non ho mai inteso riferirmi alla persona dell'onorevole Picardi, nel dire che voleva difendere il diritto degli usurpatori. Nè dico nemmeno che la sua proposta condurrebbe a questo effetto, perchè nessuno di noi naturalmente prende di mira delle cose che non corrispondano alla tutela del diritto pubblico e del diritto privato.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se vuol continuare la discussione, perchè, nell'affermativa, debbo dare la parola agli onorevoli Visocchi, Zucconi, Filii Astolfone che hanno presentato degli emendamenti. Chi intende che la discussione debba continuare, si alzi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di non continuare la discussione.)

La discussione di questo disegno di legge continuerà domani.

La seduta è levata alle 12 20 meridiane.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.

